

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo II - Della proprietà

Art. 927 Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento .